

***RELAZIONE SUL
GOVERNO SOCIETARIO
DELLA CIR33 SERVIZI
S.R.L.***

(ex art. 6, comma 4 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.)

Indice

Premessa

- 1. L'attività della Società CIR33 Servizi S.r.l..**
- 2. La governance della Società CIR33 Servizi S.r.l..**
- 3. Valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6, co. 2, D. Lgs 175/2016.**
- 4. Strumenti di governo societario**
- 5. Informazioni sulla gestione del personale.**

Premessa

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2016, n. 210 (qui di seguito "Testo Unico") è stato emanato in attuazione dell'articolo 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" e contiene un riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, l'articolo 6 rubricato "*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*" ha introdotto nuovi adempimenti in materia di *governance* delle società a controllo pubblico e, nello specifico, i commi da 2 a 5 dell'art. 6 del T.U. dettano una serie di disposizioni finalizzate all'introduzione di *best practices* gestionali.

1. L'attività della Società CIR33 Servizi S.r.l..

La CIR33 Servizi S.r.l. è una Società a socio unico soggetta al controllo e coordinamento del Socio pubblico Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2 di Ancona che detiene il 100% del capitale sociale ed è partecipata altresì indirettamente dai 46 Comuni e dalla Provincia di Ancona che hanno aderito all'Assemblea stessa grazie alla sottoscrizione di un'apposita convenzione in attuazione di quanto previsto dalla Legge della Regione Marche n. 24/2009 e s.m.i..

La Società CIR33 Servizi S.r.l., è la proprietaria dell'impianto di trattamento meccanico biologico (di seguito TMB) e del centro di trasferimento siti nel Comune di Corinaldo in Via San Vincenzo n. 14 e confinanti con la discarica del Comune stesso.

Il suddetto impianto, rappresenta l'impianto di pretrattamento della frazione indifferenziata per tutti i Comuni della Provincia di Ancona; in proposito si richiama l'art. 178, co. 1 del Codice dell'Ambiente secondo il quale la gestione dei rifiuti viene definita come attività di pubblico interesse e, tale concetto, è fatto proprio dal Codice stesso laddove all'art. 186 bis, da un lato introduce il divieto di smaltire RSU non pericolosi in ambiti territoriali diversi o lontani rispetto a quelli topografici in cui vengono prodotti (principio di autosufficienza); dall'altro, prevede che tale divieto venga temperato con il principio di prossimità degli impianti di smaltimento o recupero.

Per quanto riguarda l'attività degli impianti di trattamento meccanico biologico, in quanto attività propedeutica allo smaltimento in discarica, l'autosufficienza, come illustrato in premessa, deve essere raggiunta all'interno di ciascun ATO e, conseguentemente, i Comuni che appartengono all'ATO2, sono tenuti a conferire i propri rifiuti indifferenziati presso l'impianto di trattamento meccanico biologico della CIR33 Servizi.

2. La governance della Società CIR33 Servizi S.r.l..

In base alla normativa di settore, la governance della Società è articolata come segue:

- ❖ Assemblea dei Soci;

- ❖ Organo amministrativo Monocratico;
- ❖ Revisore legale dei Conti;
- ❖ Direttore Tecnico;
- ❖ Organismo di Vigilanza;
- ❖ Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
- ❖ Responsabile della protezione dei dati;
- ❖ Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- ❖ Il Responsabile del sistema di gestione integrata;
- ❖ Organizzazione interna.

La Società CIR33 Servizi S.r.l. si avvale di una struttura organizzativa adeguata per lo svolgimento dei compiti previsti dalle Norme sul funzionamento della Società.

Come previsto dalle sopra citate norme statutarie, all'Assemblea dei Soci spetta la determinazione degli indirizzi strategici della società e l'approvazione del piano economico e finanziario così come del piano tariffario, l'approvazione del Bilancio di esercizio, la nomina dell'organo amministrativo così come del Revisore legale dei conti. L'Amministratore Unico si occupa della gestione operativa della Società, agendo per l'attuazione dell'oggetto sociale nel rispetto delle delibere assembleari e nei limiti dei poteri ad esso attribuiti dalla legge e dalle Norme sul funzionamento della Società, insieme al Direttore tecnico della società che è delegato all'Ambiente in forza di un'apposita procura speciale.

Gli Uffici della Società operano in adempimento alla propria mission che indica, tra le altre, le relative principali responsabilità ed attività.

Il Revisore legale dei Conti esercita le funzioni attribuite dalla legge e dallo statuto con compiti di vigilanza e controllo sulla corretta attuazione da parte dell'Amministratore Unico del piano di attività e degli indirizzi strategici, così come deliberati dall'Assemblea dei Soci.

3. Valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6, co. 2, D.Lgs 175/2016

La valutazione del rischio di crisi aziendale si basa su procedure e verifiche che interessano l'intera organizzazione coinvolgendo molteplici attori sia esterni che interni con differenti ruoli e responsabilità:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Amministratore Unico;
- il controllo svolto dal Socio unico Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2 di Ancona;
- il Revisore Legale dei Conti;
- l'Organismo di Valutazione.

L'art. 6, comma 2, del D. Lgs. del 19 agosto 2016, n.175, prevede che le "società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4" o, qualora non siano adottati, ne danno conto delle ragioni all'interno della medesima relazione.

Il successivo art. 14 dispone, altresì, che "Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i

provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.

A completamento di quanto trattato finora, ricordando che nel merito la Società ha avviato la nuova fase della propria attività a fine 2017, si è ritenuto utile ed opportuno definire un percorso graduale di prevenzione di possibili scenari configurabili una crisi di impresa. Nello specifico, dallo scorso anno è stato concretamente condiviso con il Socio e attuato un sistema di monitoraggio periodico (consultabile al successivo paragrafo 3.3) e, proprio partendo da tale sistema di monitoraggio, verrà proposto all'Assemblea dei soci un Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale.

3.1 Misure volte a consentire la continuità aziendale e prevenire situazioni di crisi ed insolvenza.

Il D.Lgs. 14/2019 recante “Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, parte dalla constatazione di tre stadi in cui può manifestarsi la condizione di difficoltà dell'impresa, precisamente:

- la perdita di *continuità aziendale*, che riguarda l'incapacità dell'impresa di continuare a operare, in un arco temporale definito, come entità in funzionamento;
- la *crisi*, che è lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza in un arco temporale ristretto;

- *l'insolvenza*, che riguarda l'incapacità del debitore ad assolvere regolarmente le proprie obbligazioni.

Nello specifico, il principio di *continuità aziendale* è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”*. La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo. Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

Il riferimento principale va al Principio contabile Oic 11 che, fra i postulati del bilancio d'esercizio, include la *“prospettiva della continuità aziendale”* che viene definita come *“la capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio”*.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la “crisi” come *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”*.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”*;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

3.2 Strumenti per la valutazione del rischio di crisi

La valutazione del rischio di crisi aziendale è stata predisposta mediante l'analisi dei principali indici idonei a segnalare in via anticipata la possibile crisi aziendale; attraverso l'analisi di tali indici è infatti possibile ottenere informazioni utili alla valutazione delle dinamiche gestionali della Società.

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Per il momento tale analisi è stata condotta tenendo in considerazione lo storico strettamente inerente la nuova fase gestionale che è partita nel mese di dicembre 2017, in quanto l'attuale fase gestionale e la precedente riguardano due differenti realtà impiantistiche. I principali indicatori individuati sono i seguenti:

AREA GESTIONALE	INDICATORE	2019	2018
SOSTENIBILITA' ONERI FINANZIARI	Oneri finanziari / ricavi %	0,54%	0,57%
ADEGUATEZZA PATRIMONIALE	Patrimonio netto / debiti totali %	51,87%	41,69%
EQUILIBRIO FINANZIARIO	Liquidita' a breve termine (attivitá a breve / passivitá breve) %	126,44%	100,40%
REDDITIVITA'	Cash flow /attivo %	9,72%	10,27%
ALTRI INDICI DI INDEBITAMENTO	(Indebitamento previdenziale + tributario) / attivo %	0,84%	1,15%
ROI	Risultato operativo/ Totale attivo %	2,70%	2,20%
ROE	Utile netto / Patrimonio netto %	7,70%	7,10%
EBITDA		1.257.573	1.390.939
EBITDA / Vendite	EBITDA / Ricevi delle Vendite %	14,90%	18,70%
Leverage	Totale attivo / Patrimonio netto	3,10	3,50
Indici di autocopertura	Patrimonio netto / Immobilizzazioni	0,46	0,38

Il quadro che emerge dai dati sopra rappresentati evidenzia un buon andamento ed anche un tendenziale miglioramento dell'assetto economico, finanziario e patrimoniale della Società.

Per quanto attiene la sfera economica nell'anno 2019 si registra un aumento sia del valore della produzione che del reddito operativo e proprio tali incrementi vanno a migliorare a loro volta la redditività operativa della Società. Per quanto concerne il valore del ROE pari al 7,70% va detto che risulta soddisfacente e fa segnare un lieve incremento rispetto all'anno 2018. Il miglioramento del ROE inoltre si accompagna ad un aumento del Risultato Netto che, nell'esercizio 2019, risulta pari ad euro 311.577.

Va aggiunto che si consegue e si conferma un risultato significativo in termini di EBITDA che si accompagna ai risultati economici positivi, anche se si registra una seppur moderata flessione della redditività anche in conseguenza dell'aumento dell'incidenza dei costi operativi; la gestione operativa quindi evidenzia una buona capacità di generare risorse finanziarie per far fronte agli impegni.

Gli indici sopra analizzati evidenziano un'assoluta adeguatezza patrimoniale della Società con valori ben al di sopra di quelli che potrebbero segnalare eventuali soglie di allerta. Si può concludere conseguentemente che dall'analisi degli indici si desume un buon andamento economico e finanziario, mentre si escludono elementi di criticità o di rischio, sia sotto il profilo finanziario che patrimoniale.

3.3 Altri strumenti di valutazione e Monitoraggio periodico

Come già indicato nei punti precedenti, la Società è già dotata di un sistema di procedure, al cui primo livello sono posti, fra l'altro, il Revisore Legale dei conti per il quale la legge impone degli obblighi di verifica e di relazione al Socio Unico. In attesa dell'entrata in vigore del complesso delle nuove norme (Legge Delega al Governo e decreti legislativi delegati), la Società predisporrà apposite procedure organizzative volte a rilevare eventuali rischi di crisi aziendale.

In ogni caso, al fine di prevenire eventuali crisi aziendali, l'attività gestionale della CIR33 Servizi S.r.l. è oggetto costante di valutazione dalla struttura amministrativa/finanziaria interna nonché da parte del Socio unico, supportata anche da esperti consulenti esterni, e si relaziona costantemente con gli organismi di controllo identificati nella figura del Revisore Legale dei conti.

In tal senso, con la Deliberazione dell'Assemblea dell'ATA n. 7 del 10.04.2019 recante gli "Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate dall'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2- Ancona - Ex art. 19, co. 5, D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.", successivamente recepiti dalla Società con il Verbale di Determinazione dell'Amministratore Unico n. 57 del 30.04.2019, è stato disposto un sistema di controllo di gestione in grado di garantire un idoneo sistema informativo e un necessario monitoraggio periodico. Nello specifico, nel sopraccitato documento è stata prevista sia la trasmissione all'esame dell'Ente socio di un budget almeno riferito all'esercizio successivo sulla base dell'andamento riscontrato nell'anno in corso e precedenti, unitamente ad una relazione dell'Organo amministrativo sulle principali voci di ricavo e di costo, che la trasmissione di report periodici di avanzamento e scostamento rispetto al budget di cui sopra, in termini economico-finanziari, con cadenza massima trimestrale.

4. Strumenti di governo societario

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

"Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo*

- provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea".

In base al co. 4:

"Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio".

In base al co. 5:

"Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4".

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	La Società ha adottato i regolamenti di seguito adottati: - Il Regolamento per il conferimento degli incarichi e il reclutamento del personale; - Il Vademecum interno; - Il Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori servizi e forniture; - Il Regolamento per la privacy; - Il Regolamento per la gestione dell'accesso agli atti; - Il Regolamento per la nomina ed il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza; - Il Regolamento per i trasportatori; - Il Regolamento disciplinare; - La procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità;	
Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo	La Società assicura per il tramite degli uffici interni ed il supporto di esperti esterni le seguenti attività: - reporting periodico dei risultati delle attività di valutazione e controllo da parte dell'Amministratore Unico e del Revisore legale dei conti trasmessi, per gli ambiti di interesse, agli altri stakeholder (Socio, Organismo di Vigilanza, Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e	La Società, in considerazione delle limitate dimensioni e della contenuta articolazione delle risorse di staff e di gestione, non si è dotata di una apposita struttura di Internal Audit.

		<p>per la Trasparenza);</p> <ul style="list-style-type: none"> - valutazione dell'adeguatezza, della funzionalità e affidabilità delle procedure aziendali per contribuire al miglioramento dei processi di gestione del rischio, promuovendo in azienda la cultura dei rischi e dei controlli; - esecuzione dell'attività di Analisi del Rischio coinvolgendo i principali stakeholder (Socio, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i.), i cui risultati sono posti all'attenzione dall'Amministratore Unico; 	
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	<p>La Società ha adottato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001; - Codice Etico; - Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012; - la Certificazione ISO 45001 in materia di sicurezza e la Certificazione ISO 14001 per quanto riguarda l'ambiente; entrambe le politiche adottate essendo funzionali alla corretta gestione dei rispettivi aspetti contribuiscono alla prevenzione dei possibili rischi ad essi riconducibili. 	Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale		Non si ritiene necessario adottare attualmente ulteriori strumenti integrativi

5. Informazioni sulla gestione del personale

La CIR33 Servizi S.r.l. ha sempre messo al centro della propria attività la continua a costante formazione del proprio personale al rispetto della normativa per la sicurezza sul lavoro, così come il necessario aggiornamento dei propri dipendenti relativamente alla formazione inerente lo svolgimento delle rispettive mansioni, anche al fine di migliorare incessantemente le proprie attività gestionali.

Va altresì aggiunto che la Società ha sempre potuto contare ed avvalersi di un team di persone che possono vantare un'esperienza pluriennale nel settore in cui opera la Società stessa e che lavorano quotidianamente con il massimo impegno così come con un elevato livello di professionalità.

Tutto ciò consente di confermare come il valore aggiunto della Società sia indiscutibilmente il capitale umano con cui la struttura si è sempre distinta per l'elevato livello delle attività che ha sempre svolto e che intende svolgere migliorando

continuamente il proprio lavoro.

L'elevato livello delle competenze e delle conoscenze acquisite, nonché l'impegno, la flessibilità, la dedizione nei compiti assegnati e la ricerca quotidiana dell'eccellenza nel proprio lavoro, sono un patrimonio prezioso che intendiamo preservare ed incrementare.

Corinaldo, 13.05.2020

L'Amministratore Unico
Avv. Federico Romoli